

2.7. Whistleblowing

L'art. 6 del D. Lgs 231/01 al comma 2bis così come modificato e integrato dal D.lgs 24/2023 dispone che i modelli di organizzazione prevedano, ai sensi del decreto legislativo attuativo della Direttiva UE 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare al fine di sanzionare il mancato rispetto del modello stesso.

Più in generale, con il D.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 è stata data attuazione alla Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative.

Le violazioni sono configurate dal D.lgs. n. 24/2023 come comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o della Società e consistono in:

1. illeciti amministrativi, contabili, civili o penali – già rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001, oltre che le violazioni dei Modelli di Organizzazione e Gestione adottati ai sensi del D.lgs. 231 (le mere irregolarità nella gestione amministrativa o nello svolgimento dell'attività della Società non sono più ricomprese tra le violazioni segnalabili);
2. illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione di atti dell'Unione Europea relativi ai seguenti settori:
 - o contratti pubblici, servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
 - o sicurezza e conformità dei prodotti, sicurezza dei trasporti;
 - o tutela dell'ambiente;
 - o radioprotezione e sicurezza nucleare;
 - o sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali;
 - o salute pubblica;
 - o protezione dei consumatori;
 - o tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza dei sistemi informativi,
 - o atti o omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea (ad esempio, le frodi);
3. atti o omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettano la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali (ad esempio, tutte quelle violazioni che consentono di ottenere un vantaggio fiscale che vanifichi l'oggetto o la finalità delle norme in tema di imposte sulle società);
4. atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione Europea relativi ai settori di cui ai punti 2, 3 e 4 (ad esempio tutti quei comportamenti che possono pregiudicare una concorrenza effettiva e leale nel mercato, attraverso il ricorso a pratiche abusive, come l'adozione di prezzi predatori, sconti target o vendite abbinate, etc., contravvenendo la tutela della libera concorrenza);

Le informazioni oggetto di segnalazione possono riguardare sia le violazioni commesse, sia quelle ancora non commesse che il whistleblower, ragionevolmente, ritiene potrebbero esserlo, sulla base di elementi concreti. Possono essere altresì oggetto di segnalazione anche quegli elementi che riguardano condotte volte ad occultare le violazioni.

Si tratta quindi di comportamenti che possono anche essere diversi da quelli che integrano gli estremi dei reati di cui al catalogo dei reati presupposto.

A tal fine l'ente è chiamato a individuare formalmente un canale interno di segnalazione che può coincidere con l'Organismo di Vigilanza stesso. Ove l'ente decida di individuare un canale di segnalazioni distinto dall'organismo di vigilanza questi ha il dovere di trasmettere all'OdV tutte le segnalazioni che riguardino violazioni del modello organizzativo e che denuncino condotte integranti estremi di un reato individuato nel catalogo dei reati presupposto che verranno trattate in maniera riservata.

In alternativa, in conformità con quanto statuito dal D.Lgs. 24/2023, l'ente procederà ad adottare un sistema di segnalazione conforme alla normativa Whistleblowing, ed alle linee guida ANAC e dal Garante Privacy, garantendo la segregazione dell'identità e la protezione informatica adeguata. L'accesso al sistema di segnalazione sarà raggiungibile in apposita sezione creata nel sito internet istituzionale che farà rimando a specifica piattaforma informatica dedicata.

L'organismo di vigilanza è dotato del seguente indirizzo di posta elettronica a cui vanno trasmesse tutte le segnalazioni rilevanti ex D. Lgs 231/01 _____

Le modalità di trasmissione delle segnalazioni rilevanti ai fini dell'efficace attuazione del modello organizzativo sono rese noti ai destinatari del Modello e le modalità di accesso, riservate ai soli componenti dell'Organismo, sono volte a garantire la massima riservatezza dei segnalanti anche al fine di evitare atteggiamenti ritorsivi o qualsiasi altra forma di discriminazione o penalizzazione nei loro confronti.

La Società garantisce la tutela dei segnalanti contro qualsiasi forma, diretta o indiretta, di ritorsione, discriminazione o penalizzazione (applicazione di misure sanzionatorie, demansionamento, licenziamento, trasferimento o sottoposizione ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro) per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

L'OdV assicura in tutti i casi la riservatezza e, ove ritenuto necessario, l'anonimato del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

- a) L'Organismo di Vigilanza analizza e valuta le segnalazioni pervenutegli.
- b) Se ritenuto opportuno, l'Organismo convoca il segnalante per ottenere maggiori informazioni, ed eventualmente anche il presunto autore della violazione, dando luogo a tutti gli accertamenti e le indagini che siano necessarie per appurare la fondatezza della segnalazione stessa.
- c) Non verranno prese in considerazione segnalazioni prive di qualsiasi elemento sostanziale a loro supporto, eccessivamente vaghe o poco circostanziate ovvero di evidente contenuto diffamatorio o calunnioso.
- d) Una volta accertata la fondatezza della segnalazione, l'Organismo:
 - per le violazioni poste in essere dal personale dipendente, ne dà immediata comunicazione per iscritto all'amministratore unico per l'avvio delle conseguenti azioni disciplinari;
 - per violazioni del Modello e/o del Codice di Comportamento, ritenute fondate, da parte di figure apicali della Società, ne dà immediata comunicazione all'amministratore unico. E all'organo di controllo ove nominato;
- e) per violazioni del Modello e/o del Codice di Comportamento, ritenute fondate, da parte dell'amministratore unico, ne dà immediata comunicazione all'assemblea dei soci oltre che all'organo di controllo ove nominato.

Tutte le informazioni, la documentazione, ivi compresa la reportistica prevista dal Modello, e le segnalazioni raccolte dall'Organismo di Vigilanza ed allo stesso pervenute nell'espletamento dei propri compiti istituzionali devono essere custodite dall'Organismo in un apposito archivio istituito presso la sede della Società, nel rispetto delle disposizioni normative in tema di trattamento dei dati personali.